



OIC 34: RICADUTE FISCALI

DOTT. GIANLUCA CRISTOFORI, STC – STUDIO TRIBUTARIO CRISTOFORI



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

TaxLab
CENTRO STUDI
GIURIDICO TRIBUTARI



LE POSSIBILI IMPLICAZIONI FISCALI DELL'OIC 34

Sull'emanazione di disposizioni attuative

Art. 4, comma 7-quinques, del D.Lgs. 28/02/2005, n. 38

“Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis [approvati dall'OIC], ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP”,

Il D.M. 10/01/2018 prevede, per i soggetti *IAS-adopter*, con riguardo al coordinamento fiscale dei principi contabili internazionali (in particolare, l'IFRS 15), anche alcune eccezioni al cd. «principio di derivazione rafforzata» contenuto nell'art. 83 del TUIR.

D'altro canto, anche per i «soggetti OIC», diversi dalle micro-imprese (che non redigano il bilancio «in forma ordinaria»), la qualificazione, l'imputazione temporale e la classificazione operata secondo l'OIC 34 dovrebbero generalmente assumere rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, essendo espressione dell'applicazione del principio di rappresentazione sostanziale, fatte salve le eventuali eccezioni espressamente previste.

In questo senso, dovrebbero trovare riconoscimento fiscale l'individuazione delle unità elementari di rilevazione contabile, il raggruppamento di contratti e l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri. Se è vero, infatti, che si tratta di questioni che presentano anche aspetti di natura valutativa (quali lo «spacchettamento» del prezzo complessivo tra le singole unità elementari di rilevazione contabile), gli stessi parrebbero riconducibili nel *genus* delle qualificazioni (o nell'ambito delle valutazioni funzionali alle qualificazioni).

Nella **Circolare n.7/E del 28/2/2011**, con riguardo ai **soggetti IAS/IFRS adopter**, è stato precisato che, *«Quando la rappresentazione IAS compliant evidenzia differenti qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali, non è in linea di principio possibile prescindere anche da una diversa valutazione. In questi casi, le modalità di rappresentazione utilizzate nel bilancio IAS compliant implicano una diversa valutazione dei componenti patrimoniali e/o di reddito: la circostanza che gli effetti reddituali di un'operazione siano diversamente qualificati, classificati e imputati temporalmente in bilancio impone che anche la relativa valutazione avvenga in un'ottica e in una prospettiva non necessariamente coincidenti con quelle di matrice giuridico-formale contenute nel TUIR»*.

Più complessa appare, invece, la verifica della rilevanza fiscale del corrispettivo variabile. Nel D.M. 10/01/2018 (di coordinamento tra l'IFRS 15 e le regole di determinazione della base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP), il legislatore ha infatti «sterilizzato» solo alcune delle componenti del corrispettivo variabile e, precisamente, le riduzioni del corrispettivo variabile a titolo di penale e la contabilizzazione delle vendite con diritto di reso. La scelta del legislatore è stata ispirata a ragioni di semplificazione e opportunità. Disconoscere integralmente ai fini fiscali il corrispettivo variabile avrebbe in sostanza reso *in toto* inapplicabile la «derivazione rafforzata» all'intero IFRS 15, determinando la gestione di un oneroso doppio binario per le imprese.

Ipotizzando, quindi, un approccio del legislatore (o dell'Agenda delle Entrate) «in continuità» con quanto disposto nel D.M. 10/01/2018, con riguardo all'IFRS 15, anche **le riduzioni del corrispettivo variabile a titolo di penalità e resi previste dall'OIC 34 non dovrebbero trovare riconoscimento in ragione del principio di «derivazione rafforzata», imponendo, quindi, un doppio binario civilistico e fiscale.** Se così fosse, diverrebbe fondamentale, all'atto del recepimento nei sistemi contabili del nuovo OIC 34, prevedere specifici accorgimenti che consentano il «tracciamento» delle poste che danno luogo a variazioni temporanee fiscali.

- Saranno quindi previsti casi di disapplicazione del principio di derivazione rafforzata anche per i «soggetti OIC»?
- Si applicheranno anche ai «soggetti OIC» regole fiscali analoghe a quelle introdotte a corredo dell'applicazione dell'IFRS 15 per i soggetti *IAS-adopter*?

Ragionevolmente, come già per i soggetti IAS-adopter, anche per i soggetti OIC (diversi dalle «micro-imprese» che non redigano il bilancio «in forma ordinaria») dovrebbe valere, in linea generale, il principio di «**derivazione rafforzata**», con le seguenti possibili (probabili?) **eccezioni**:

- **corrispettivi variabili** in ipotesi di **riduzione a titolo di penale**;

- contabilizzazione delle **vendite con diritto di reso** [*];

che **imporrebbero**, così, la gestione di un «**doppio binario**» contabile-fiscale.

Il principio di «derivazione rafforzata» dovrebbe rimanere quindi applicabile ai fini:

- dell'individuazione delle **unità elementari di rilevazione contabile** [*];

- del **raggruppamento di contratti**;

- dell'**attualizzazione** dei flussi finanziari futuri [*];

- della rilevazione dei cd. **corrispettivi variabili diversi dalle riduzioni a titolo di penale**.

[*] Derogabile, in tutto o in parte, per i soggetti «di minori dimensioni».

Disposizioni di coordinamento IFRS 15

D.M. 10/01/2018 – Relazione illustrativa

In particolare, come meglio dettagliato a commento delle singole disposizioni, con il presente decreto si è inteso chiarire la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dall'IFRS 15.

A tal riguardo, merita precisare come non siano state introdotte disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, essendo gli stessi ormai immanenti nel sistema, ravvisando, viceversa, l'opportunità di regolamentare quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione.

A mero titolo esemplificativo, si fa presente che assume piena rilevanza fiscale la procedura di "individuazione del contratto" prevista dai paragrafi 9-45 dell'IFRS 15 trattandosi di fenomeni di "qualificazione" dell'operazione.

Disposizioni di coordinamento IFRS 15

D.M. 10/01/2018 – Relazione illustrativa

Tra questi è annoverabile anche quanto previsto dall'IFRS 15, paragrafo 9, lett. e), che subordina la rilevazione del ricavo alla "probabilità" che *"l'entità riceverà il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni e servizi che saranno trasferiti al cliente"*. In particolare, il principio contabile specifica che tale valutazione vada effettuata tenendo conto *"solo della capacità e dell'intenzione del cliente di pagare l'importo del corrispettivo quando sarà dovuto"*. I successivi paragrafi 14 e 15 precisano che, se il contratto non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 9, *"l'entità deve continuare a esaminare il contratto per determinare se esso soddisfa i criteri di cui al paragrafo 9 in un momento successivo"* e *"se l'entità riceve il corrispettivo dal cliente, l'entità deve rilevare come ricavo il corrispettivo ricevuto solo se si è verificato uno dei seguenti eventi: a) l'entità non ha più alcuna obbligazione di trasferire beni o servizi al cliente e la totalità, o la quasi totalità, del corrispettivo promesso dal cliente è stata ricevuta dall'entità e non è rimborsabile o b) il contratto è stato sciolto e il corrispettivo che l'entità ha ricevuto dal cliente non è rimborsabile"*. Al riguardo, è da evidenziare che sia lo IAS 18 - par. 14, lett. d), e par. 20, lett. b) - che lo IAS 11 - par. 23, lett. b), e par. 24, lett. a) - già prevedevano come condizione di rilevazione del ricavo la "probabilità" che i benefici economici futuri affluissero all'impresa. Ciononostante non indicavano i criteri di determinazione di tale probabilità. In ogni caso, considerata la struttura dell'IFRS 15, si è ritenuto che tale "valutazione" in merito alla probabilità di ricevere il corrispettivo sia da ritenersi insita nella qualificazione dell'operazione, atteso che la stessa opera unicamente sull'"*an*" di rilevazione del ricavo e mai sul "*quantum*" dello stesso.

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15

Estensione anche ai soggetti OIC ?

Costi per l'ottenimento del contratto

IFRS 15, § 91 -95

L'entità deve contabilizzare come attività i costi incrementali per l'ottenimento del contratto con il cliente, se prevede di recuperarli.

Se i costi sostenuti per l'adempimento del contratto con il cliente non rientrano nell'ambito di applicazione di un altro Principio (per esempio, IAS 2 Rimanenze, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o IAS 38 Attività immateriali), l'entità deve rilevare come attività i costi sostenuti per l'adempimento del contratto soltanto se i costi soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) i costi sono direttamente correlati al contratto o ad un contratto previsto, che l'entità può individuare nello specifico (può trattarsi, per esempio, dei costi sostenuti per servizi da fornire nel quadro del rinnovo del contratto vigente o per la progettazione di un'attività da trasferire secondo un contratto specifico non ancora approvato);
- b) i costi consentono all'entità di disporre di nuove o maggiori risorse da utilizzate per adempiere (o continuare ad adempiere) le obbligazioni di fare in futuro, e
- c) si prevede che i costi saranno recuperati.

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15

Estensione anche ai soggetti OIC ?

Costi per l'adempimento del contratto

IFRS 15, § 100-101

L'entità deve aggiornare l'ammortamento per tenere conto di ogni modifica significativa dei previsti termini di trasferimento al cliente dei beni o servizi ai quali l'attività si riferisce. La modifica deve essere contabilizzata come modifica della stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

L'entità deve rilevare la perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio nella misura in cui il valore contabile dell'attività rilevata conformemente ai paragrafi 91-95 superi:

- a) l'importo residuo del corrispettivo che l'entità si aspetta di ricevere in cambio dei beni o servizi ai quali l'attività si riferisce meno
- b) i costi direttamente connessi alla fornitura dei beni o servizi e che non sono stati rilevati come spese .

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15

Estensione anche ai soggetti OIC ?

Costi per l'ottenimento del contratto

OIC 34, §A.13

I costi per l'ottenimento del contratto di vendita sono iscritti nelle immobilizzazioni immateriali solo se:

- sostenuti specificamente per un contratto di vendita;
- l'ottenimento del contratto è ragionevolmente certo;

e

- tali costi sono recuperabili tramite il contratto di vendita.

Tuttavia, se si tratta di costi ricorrenti o di importo irrilevante gli stessi possono essere rilevati come costo direttamente a conto economico quando sostenuti.

I costi che saranno recuperati tramite il contratto di vendita nello stesso esercizio in cui sono sostenuti sono rilevati a conto economico.

I costi per l'ottenimento del contratto che sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto sono contabilizzati a conto economico.

Costi per il contratto

Art. 1 del D.M. 10/01/2018

“I costi incrementalmente per l’ottenimento del contratto e quelli sostenuti per l’adempimento del contratto di cui, rispettivamente, ai paragrafi 91 e 95 dell’IFRS 15, sono deducibili ai sensi del comma 1 dell’art. 108 del TUIR”.

Costi per il contratto

Art. 1 del D.M. 10/01/2018 – Relazione illustrativa

Ciò premesso, la disposizione dell'**articolo 1** è volta a chiarire il trattamento fiscale dei costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del contratto nonché per l'adempimento dello stesso. I paragrafi 91 e 95 dell'IFRS 15 prevedono, infatti, che gli stessi devono essere capitalizzati come attività se si prevede di recuperarli. A norma del successivo paragrafo 99, lo *standard* internazionale prevede, altresì, che l'attività così rilevata sia ammortizzata sistematicamente e in modo corrispondente al trasferimento al cliente dei beni o servizi ai quali l'attività si riferisce. L'articolo 1, nel rinviare alle modalità di deduzione previste dal comma 1 dell'art. 108 del TUIR, consente, quindi, la deducibilità di tali costi *"nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio"*, chiarendo la non applicabilità alla fattispecie dell'articolo 103 del TUIR.

Trattamento in bilancio dei costi di utilità pluriennale

Risoluzione n.383/E del 19/7/2007

«[...] **le spese di ammodernamento e di ristrutturazione capitalizzate nella voce “altre immobilizzazioni immateriali” sono assoggettate alla disciplina fiscale delle spese pluriennali di cui al comma 3 dell’articolo 108 del TUIR**».

«[...] è stato precisato che **i criteri civilistici di ripartizione delle spese in esame costituiscono presupposto per la determinazione della quota di dette spese imputabili al reddito dell’esercizio** (cfr. circolare del 27 maggio 1994, n. 73/E)».

«[...] **Nel caso in esame, quindi, l’importo svalutato [...] è deducibile nel periodo d’imposta 2007, [...] e le predette spese - perdendo la loro autonomia e utilità nei confronti dell’immobile - divengono certe nella loro esistenza**».

Ma vedasi anche la risposta all’istanza di interpello n.63 del 18/1/2023

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15

Estensione anche ai soggetti OIC ?

Corrispettivi variabili

IFRS 15, § 51

L'importo del corrispettivo può variare a seguito di riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento, **penalità** o altri elementi analoghi. Il corrispettivo promesso può variare anche perché il diritto dell'entità al corrispettivo dipende dal verificarsi o dal non verificarsi di un evento futuro. Per esempio, l'importo del corrispettivo è variabile quando il prodotto è venduto con diritto di restituzione o quando l'importo fisso è promesso a titolo di premio di rendimento per il raggiungimento di uno specifico obiettivo.

IFRS 15 § B23

[...] Per gli importi ricevuti (o ricevibili) ai quali **non** prevede di avere diritto, l'entità non deve rilevare i ricavi quando trasferisce i prodotti al cliente, ma deve rilevare gli importi ricevuti (o ricevibili) come **passività per rimborsi futuri**. Successivamente, alla fine di ciascun esercizio, l'entità deve aggiornare la valutazione degli importi a cui si aspetta di avere diritto in cambio dei prodotti trasferiti e adeguare di conseguenza il prezzo dell'operazione e pertanto l'importo dei ricavi rilevati.

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS

15 Estensione anche ai soggetti OIC ?

Corrispettivi variabili

OIC 34, § 6

Corrispettivo variabile: importo che la società stima di dover considerare per la corretta determinazione del prezzo complessivo del contratto. **Costituiscono corrispettivo variabile**: incentivi, premi di risultato, sconti (diversi da quelli incondizionati indicati in fattura), abbuoni, penalità [in diminuzione], resi.

OIC 34, § 14

I corrispettivi aggiuntivi (ad esempio incentivi e premi risultato) sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vendita solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi. La società valuta la ragionevole certezza sulla base dell'esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali.

OIC 34, § 15

Sconti, abbuoni, penalità e resi sono da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi sulla base della migliore stima del corrispettivo tenendo conto dell'esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche. [...]

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15 Estensione anche ai soggetti OIC ?

Art. 2, commi 1 e 2, del D.M. 10/01/2018 – **Corrispettivi variabili** (in diminuzione)

“**Le variazioni del corrispettivo** di cui al **paragrafo 51** dell’IFRS 15 **derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito** [sono «deducibili»] **nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse**”.

“*Ai fini del comma 1, **si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico** richiesti dal comma 4 dell’art. 109 del TUIR*”, **nel senso che la diretta «rettifica» del ricavo fa luogo dell’addebito a conto economico dell’onere correlato alle penali.**

Deroga al cd. principio di «derivazione rafforzata» in ipotesi di riduzione dei ricavi per effetto della probabile applicazione di penali legali e contrattuali.

Corrispettivi variabili

Art. 2 del D.M. 10/01/2018 – Relazione illustrativa

La disposizione dell'**articolo 2** è volta a coordinare la nuova rappresentazione contabile del "corrispettivo variabile" prevista dall'IFRS 15 con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dell'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011.

Il paragrafo 50 dell'IFRS 15 prevede, infatti, che, nel caso di corrispettivo variabile, *"l'entità deve stimare l'importo del corrispettivo al quale avrà diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi"*, precisando, al successivo paragrafo 51, che *"l'importo del corrispettivo può variare a seguito di riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento, penalità o altri elementi analoghi"*. La determinazione del corrispettivo prevista dallo standard internazionale è, quindi, influenzata da "valutazioni", rimesse all'entità, correlate a diverse ed eterogenee variabili.

Corrispettivi variabili

Art. 2 del D.M. 10/01/2018 – Relazione illustrativa

Si è ravvisata la necessità di coordinare tale nuova modalità di contabilizzazione del corrispettivo, in *primis*, con la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48, in base al quale anche ai soggetti IAS/IFRS si applicano le disposizioni del Capo II, sezione I, del testo unico delle imposte sui redditi che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, tra cui è annoverabile l'articolo 107 del TUIR riguardante gli accantonamenti. Inoltre, l'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 dispone che la disciplina di cui al citato articolo 107 si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37. Ciò determina che anche nel caso in cui, a fronte di passività di scadenza o ammontare incerti di cui allo IAS 37, siano iscritti componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura delle spese che generano le predette passività (e non a titolo di accantonamento), l'applicazione a tali componenti delle disposizioni di cui all'articolo 107 del TUIR comporta la disattivazione della classificazione IAS/IFRS e la riqualificazione fiscale degli stessi in termini di accantonamenti.

Corrispettivi variabili

Art. 2 del D.M. 10/01/2018 – Relazione illustrativa

L'articolo 2 è, quindi, finalizzato a regolare un fenomeno ontologicamente analogo a quello disciplinato dall'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 e non intercettato dalla richiamata disposizione unicamente per la diversa modalità di contabilizzazione che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività di scadenza e ammontare incerti ma la diretta rilevazione di un ricavo netto. In tal senso, per ragioni di semplificazione ed esigenze di certezza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, l'ambito applicativo della norma è stato limitato alle sole variazioni del corrispettivo "a titolo di penali legali e contrattuali".

Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP, il contribuente sarà tenuto a sterilizzare l'effetto delle variazioni "a titolo di penali legali e contrattuali" in sede di determinazione del corrispettivo, operando in dichiarazione una conseguente variazione in aumento. Specularmente, nell'esercizio in cui diventi certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare dell'importo delle citate penali, il contribuente potrà portarle in deduzione ai fini IRES e IRAP operando in dichiarazione un'apposita variazione in diminuzione. A tal fine, il comma 2 precisa che si considera rispettata la previa imputazione a conto economico del componente negativo (penale) che, in questo caso, transita a conto economico come riduzione di ricavo.

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15 Estensione anche ai soggetti OIC ?

Vendite con diritto di reso

IFRS 15, § B21

Per contabilizzare il trasferimento di prodotti con diritto di reso (e alcuni servizi che sono forniti con diritto di rimborso), l'entità deve rilevare tutti i seguenti elementi:

- a) i ricavi provenienti da prodotti trasferiti per l'importo del corrispettivo al quale l'entità prevede di avere diritto (pertanto non sono rilevati i ricavi provenienti dai prodotti per i quali è prevista la resa);
- b) una passività per rimborsi futuri e
- c) un'attività (e il corrispondente aggiustamento del costo delle vendite) per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri.

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15 Estensione anche ai soggetti OIC ?

Vendite con diritto di reso

OIC 34, §27-28-29

Nel caso di **vendite con diritto di reso, che non si prestano ad una valutazione per massa del rischio di restituzione del bene**, i ricavi sono rilevati a conto economico al momento della vendita solo **se il venditore è ragionevolmente certo**, sulla base dell'esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali, **che il cliente non restituirà il bene.**

Nel caso in cui la società effettui una valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti applica il disposto del paragrafo 15 lettera a) per determinare l'ammontare della passività classificata tra i fondi oneri. In contropartita la società rettifica il ricavo.

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15 Estensione anche ai soggetti OIC ?

Vendite con diritto di reso

OIC 34, §29

In entrambi i casi previsti dai paragrafi 27 e 28, la contabilizzazione di una vendita con diritto di reso comporta l'iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino. L'iscrizione di questa attività può avvenire anche al costo medio del bene venduto se il valore contabile originario non è attendibilmente determinabile. L'attività iscritta nell'attivo circolante è oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del relativo valore contabile.

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15 Estensione anche ai soggetti OIC ?

Art. 3, commi 1 e 2, del D.M. 10/01/2018 – Vendite con reso (e rettifica del ricavo)

“L'importo corrispondente alla passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'Appendice B dell'IFRS 15 si considera accantonamento non ammesso in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del TUIR; conseguentemente, l'importo corrispondente all'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri è ammesso in deduzione”.

“Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'art. 109 del TUIR”, in termini di maggior riduzione «fiscale» delle giacenze di magazzino correlata alla diretta «rettifica» del ricavo (ricavo che concorre a formare il reddito in via extra-contabile).

Deroga al cd. principio di «derivazione rafforzata» in ipotesi di riduzione dei ricavi per effetto del probabile reso di prodotti.

Vendite con diritto di reso

Art. 3 del D.M. 10/01/2018 – Relazione illustrativa

Analogamente a quanto più diffusamente argomentato in precedenza in merito al corrispettivo variabile, anche tale fattispecie si presenta analoga a quella disciplinata dall'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 e non intercettata dalla richiamata disposizione unicamente per la diversa modalità di contabilizzazione che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività di scadenza e ammontare incerti ma la diretta rilevazione di un ricavo netto.

In tal senso, si è riconosciuta la qualificazione fiscale di "accantonamento" a un importo pari alla passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'Appendice B dell'IFRS 15. Pertanto, lo stesso, a norma del comma 4 dell'articolo 107 del TUIR, è indeducibile all'atto dello stanziamento del fondo (*rectius* passività) assumendo, invece, rilevanza fiscale all'atto del sostenimento del costo (reso dei prodotti venduti). A tal fine, il comma 2 precisa che si considera rispettata la previa imputazione a conto economico del componente negativo (reso dei prodotti venduti) che, in questo caso, transita a conto economico come riduzione di ricavo.

Simmetricamente al mancato riconoscimento del ricavo al netto dei resi, la disposizione prevede, altresì, che non assuma rilevanza fiscale il parziale storno dei costi, consentendo la deduzione in via extracontabile di tali costi.

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

“Alfa S.p.A. (di seguito anche società istante) svolge, tra l'altro, l'attività di promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati, ricevendo compensi commissionali per i servizi resi. Le commissioni percepite possono essere oggetto di restituzione all'istituto di credito erogante nel caso in cui i clienti:

i) recedano dal contratto di finanziamento, ovvero

ii) trasferiscano il contratto di finanziamento presso altre banche o intermediari finanziari abilitati”.

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

“Il principio contabile IFRS 15 dedica, peraltro, alcuni paragrafi alla fissazione di particolari regole di rilevazione contabile applicabili ai contratti di "Vendita con diritto di reso" in cui, a seguito del trasferimento del bene o del servizio, il cliente ha diritto di restituirlo ricevendo in cambio il corrispettivo pagato, un credito ovvero altro prodotto in sostituzione (cfr. parr. B20 e B21). Le regole di rilevazione contabile richiedono, pertanto, di tener conto della probabilità che l'acquirente eserciti tale diritto rilevando a conto economico un minor ricavo e, corrispondentemente, un debito (passività) per il rimborso. E', inoltre, prevista l'iscrizione nello stato patrimoniale di un'attività corrispondente alla rettifica della correlativa quota di costo del venduto divenuta non di competenza economica per effetto della contabilizzazione di un minore ricavo di vendita”.

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

“**Il trattamento contabile individuato** da Alfa per la rilevazione delle commissioni derivanti dal collocamento dei finanziamenti offerti da istituti di credito convenzionati in caso di estinzione anticipata da parte del mutuatario **prevede la rilevazione di:**

- **un "Credito" per un ammontare pari al valore delle commissioni maturate nel periodo al lordo di eventuali retrocessioni** (A);
- **una "Passività per rimborsi futuri" pari al valore atteso delle commissioni da retrocedere** determinate sulla base del rischio di estinzione anticipata del prestito da parte del mutuatario (B), corrispondente al corrispettivo che la società "prevede di rimborsare in tutto o in parte al cliente ...La passività per rimborsi futuri è valutata pari all'importo del corrispettivo ricevuto (o ricevibile) a cui l'entità si aspetta di non avere diritto" (IFRS15, par. 55);
- **un "Ricavo" pari alla somma algebrica delle componenti (A) e (B)".**

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

*“Quanto sopra premesso, **la società istante chiede se la fattispecie in esame ricada, ai fini IRES e IRAP, nel campo di applicazione dell'articolo 3 "Vendite con diritto di reso"**, di cui al D.M. 10 gennaio 2018, recante disposizioni di coordinamento delle norme del TUIR con le regole di contabilizzazione introdotte dall'IFRS 15 (di seguito DM IFRS 15)”.*

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

*“Sotto il profilo fiscale, il decreto ministeriale del 10 gennaio 2018, emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4-quater), del d.lgs. n. 38 del 2005, ha introdotto alcune disposizioni di coordinamento delle norme del TUIR con il nuovo standard internazionale. In tal senso, la relazione illustrativa al provvedimento ministeriale ha chiarito che in sede di endorsement sono state dettate norme volte a disciplinare la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dal principio contabile in esame. **Fermo restando, infatti, il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, considerati «immanenti» nel sistema, si è inteso tuttavia regolamentare quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerti ovvero di natura meramente valutativa”**.*

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

“Con riferimento alla rilevazione di un "corrispettivo variabile" secondo l'IFRS 15 a seguito di "riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di rendimento, penalità o altri elementi analoghi", l'articolo 2, comma 1, del decreto del 2018 ha disposto, in particolare, che le "variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 51 dell'IFRS 15 derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare (...)". A tal riguardo, la citata relazione illustrativa ha chiarito che le nuove regole di contabilizzazione del corrispettivo risultano influenzate da "valutazioni", rimesse all'entità, correlate a diverse ed eterogenee variabili, rendendo necessario un coordinamento con le previsioni del TUIR "che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, tra cui è annoverabile l'articolo 107 del TUIR riguardante gli accantonamenti"”.

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

“Pertanto, nel caso in cui il corrispettivo includa una componente variabile per effetto di penali legali e/o contrattuali, tale componente concorrerà alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sarà certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare. Al riguardo, giova ricordare che l'articolo 9 del DM 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP) dispone che la disciplina di cui al citato articolo 107 si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37. Per cui anche nel caso in cui a fronte di passività di scadenza o ammontare incerti siano iscritti componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura di tali spese (e non a titolo di accantonamento), l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 107 del TUIR comporta la disattivazione della classificazione IAS/IFRS e la riqualificazione fiscale degli stessi in termini di accantonamento”.

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

*“In tale ottica, l’articolo 2 del decreto ministeriale del 2018 intercetta, ai fini fiscali, un fenomeno ontologicamente analogo a quello disciplinato dall’articolo 9 del DM 8 giugno 2011, che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività iscritta, ma la diretta rilevazione di un ricavo netto, stabilendo che **nell’esercizio in cui l’ammontare di corrispettivo variabile diviene certo il contribuente avrà titolo a portare in deduzione tale componente mediante apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. A tal fine, si considera rispettato il requisito di previa imputazione del componente negativo, transitato a conto economico sotto forma di ricavo netto (i.e. storno di ricavo)”**.*

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

*“Analogamente a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto in materia di penali, il successivo articolo 3 disciplina l'ipotesi di "Vendita con reso", riconducibile nell'ambito del corrispettivo variabile di cui al par. 51 dell'IFRS 15. In applicazione dell'impostazione contabile adottata, infatti, **l'entità è tenuta a stimare la quantità probabile dei resi rilevando il ricavo al netto degli stessi, stanziando una passività per rimborsi futuri e un'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente a parziale rettifica del costo delle vendite**. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto del 2018 ha precisato che tale fattispecie si presenta analoga a quella disciplinata dall'articolo 9 del DM 8 giugno 2011 e che essa non è stata intercettata dalla richiamata disposizione unicamente per la diversa modalità di contabilizzazione, che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività di scadenza e ammontare incerti, bensì la contabilizzazione di un ricavo netto di vendita. In tal senso, **si è riconosciuta la qualificazione fiscale di "accantonamento" a un importo pari alla passività per rimborsi futuri, rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'appendice B dell'IFRS 15, che risulta indeducibile a norma del comma 4 dell'articolo 107 del TUIR. Non assumerà, pertanto, alcuna rilevanza fiscale lo stanziamento del fondo (rectius passività) che si renderà deducibile esclusivamente all'atto del sostenimento del costo (i.e. reso del prodotto)”.***

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

“Ciò posto, nel merito, occorre osservare che i servizi offerti da Alfa sono sostanzialmente riconducibili ad un'attività di "intermediazione" per conto terzi nell'ambito dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari. Alfa, infatti, promuove presso la clientela il collocamento di prodotti sviluppati da banche e istituti di credito, ricevendo in cambio una commissione per i servizi resi. Secondo gli accordi contrattuali sottoscritti con i Partner commerciali, la società istante è tenuta, tuttavia, a restituire parte delle commissioni incassate, secondo modalità di volta in volta concordate, in caso di estinzione anticipata del prestito da parte del cliente ovvero di surroga dello stesso presso altra banca o istituto di credito”.

Commissioni che potrebbero essere oggetto di restituzione

Risposta all'istanza di interpello n.891/2022

“Al riguardo, alla luce delle scelte compiute dal decreto ministeriale di attuazione dello standard internazionale in esame, la scrivente ritiene che la fattispecie in esame non rientri nell’ambito applicativo dell’articolo 3 del decreto ministeriale, poiché pur acquisendo la Banca il “controllo” sul servizio di intermediazione alla data in cui lo stesso viene reso, non si è in presenza di un “corrispettivo variabile” relativo ad una Vendita con diritto di reso (paragrafo B21 dell’appendice B dell’IFRS 15) espressamente disciplinata dalla disposizione in esame. In conclusione, in base alle argomentazioni espresse in precedenza, la scrivente ritiene che assuma rilevanza sul piano fiscale l’impostazione contabile adottata dalla società istante relativamente all’iscrizione delle Passività iscritte in relazione ai rimborsi futuri dei prestiti concessi”.

Punti di attenzione – Vendite con obbligo di riacquisto

L'OIC 34, al paragrafo 4 dell'appendice A, prevede che, nei casi in cui è previsto l'obbligo di riacquisto da parte del venditore, non avvenendo il trasferimento dei rischi e benefici, si procederà come segue:

- 1) se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di riacquisto, l'operazione ha natura finanziaria e pertanto il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine. La differenza tra prezzo di riacquisto (maggiore) e prezzo di vendita (minore) è imputata a conto economico per competenza come onere finanziario (voce C17 – Interessi e altri oneri finanziari) in contropartita al debito verso il venditore a termine. Tale debito si chiuderà al momento dell'operazione di retrocessione (ovvero quando sarà restituita la somma ricevuta maggiorata dei relativi oneri);

Punti di attenzione – Vendite con obbligo di riacquisto

2) se il prezzo di vendita è superiore al prezzo di riacquisto, l'operazione ha natura operativa e pertanto il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, e un risconto passivo per la differenza (positiva) tra il prezzo di vendita ed il prezzo di riacquisto. Tale risconto, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l'uso del bene al compratore, sarà rilasciato a conto economico per competenza in quote costanti come provento operativo (voce A5 – Altri ricavi e proventi).

Punti di attenzione – **Vendite con opzioni di riacquisto**

L'OIC 34, al paragrafo 8 dell'appendice A, **prevede che, nel caso di vendita con opzione di riacquisto in capo al venditore (opzione call), il venditore dovrà valutare la probabilità di esercitare l'opzione di riacquisto. Se il venditore è ragionevolmente certo di non esercitare l'opzione di riacquisto, allora l'operazione è contabilizzata come un'operazione di vendita.** Altrimenti, l'operazione sarà contabilizzata come se si trattasse di una vendita con obbligo di riacquisto e, pertanto, saranno applicate le previsioni di cui al paragrafo A.4 del presente principio.

Diversamente, nel caso di vendita in cui il cliente può obbligare il venditore a riacquistare il bene (vendita con opzione put in capo al cliente), il venditore dovrà valutare la probabilità che il cliente eserciti l'opzione put. Se il venditore è ragionevolmente certo che il cliente non eserciterà l'opzione put, allora l'operazione viene contabilizzata come un'operazione di vendita. Altrimenti, l'operazione sarà contabilizzata come se si trattasse di una vendita con obbligo di riacquisto e, pertanto, saranno applicate le previsioni di cui al paragrafo A.4 del presente principio.

Punti di attenzione – Vendite con obbligo di riacquisto e vendite con opzioni di riacquisto

Sia in caso di **vendita con obbligo di riacquisto**, che di **vendita con opzione di riacquisto**, transita a conto economico (in C17 o A5) il differenziale tra il Prezzo di riacquisto e il Prezzo di vendita.

In caso di **vendita con obbligo di riacquisto** tale rappresentazione contabile dovrebbe assumere rilevanza fiscale in virtù del principio di “derivazione rafforzata”, come accade per le operazioni di “pronti contro termine”.

Punti di attenzione – Vendite con opzioni di riacquisto

Si possano estendere tali conclusioni anche alla vendita con mera opzione di riacquisto?

La stima della probabilità con cui verranno esercitate le opzioni (in caso di opzione put concessa al cliente) rientra tra le valutazioni: è applicabile il principio di “derivazione rafforzata”?

Punti di attenzione – Vendite sottoposte a condizione risolutiva

L'OIC 34, al paragrafo 11 dell'appendice A, **prevede che, nel caso di vendite con condizione risolutiva**, il venditore rileva il ricavo solo quando è ragionevolmente certo che la condizione non si verifichi (ad esempio, la vendita di un bene è annullata e il bene deve essere restituito se si verifica un determinato evento): **è applicabile il principio di “derivazione rafforzata”?**

Altre tematiche da investigare

Qual è il valore fiscale del credito iscritto per un importo pari ai ricavi al netto di penalità e resi non fiscalmente rilevanti?

Come si determinano gli interessi “impliciti” sui ricavi iscritti al netto di componenti non fiscalmente rilevanti?

Casi di disapplicazione della derivazione rafforzata – IFRS 15 Estensione anche ai soggetti OIC ?

Art. 4 del D.M. 10/01/2018 – **Disposizioni ai fini dell'IRAP**

“***Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446***”,
così derogando al cd. principio «di presa diretta» dalle risultanze del conto economico.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



[Gianluca Cristofori](#)



info@tax-lab.it

